

DECISIONE (UE) 2015/345 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2015****recante modifica delle decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti***[notificata con il numero C(2015) 1286]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/563/CE ⁽²⁾ della Commissione scade il 30 giugno 2015.
- (2) La decisione 2009/564/CE ⁽³⁾ della Commissione scade il 30 novembre 2015.
- (3) La decisione 2009/578/CE ⁽⁴⁾ della Commissione scade il 30 novembre 2015.
- (4) La decisione 2010/18/CE ⁽⁵⁾ della Commissione scade il 31 dicembre 2015.
- (5) La decisione 2011/263/UE ⁽⁶⁾ della Commissione scade il 28 aprile 2015.
- (6) La decisione 2011/264/UE ⁽⁷⁾ della Commissione scade il 28 aprile 2015.
- (7) La decisione 2011/382/UE ⁽⁸⁾ della Commissione scade il 24 giugno 2015.
- (8) La decisione 2011/383/UE ⁽⁹⁾ della Commissione scade il 28 giugno 2015.
- (9) È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogarne il periodo di validità. In considerazione delle diverse fasi del processo di revisione, il periodo di validità dei criteri ecologici e delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica di cui alla decisione n. 2009/563/CE va prorogato fino al 31 dicembre 2015, mentre il periodo di validità dei criteri ecologici e delle relative prescrizioni di valutazione e verifica di cui alle decisioni 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE va prorogato fino al 31 dicembre 2016.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36).

⁽⁴⁾ Decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57).

⁽⁵⁾ Decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32).

⁽⁶⁾ Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).

⁽⁷⁾ Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).

⁽⁸⁾ Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).

⁽⁹⁾ Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52).

- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/563/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “calzature” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2009/564/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “servizi di campeggio” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione 2009/578/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “servizio di ricettività turistica” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2010/18/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo in legno” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2011/263/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 6

L'articolo 4 della decisione 2011/264/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 7

L'articolo 4 della decisione 2011/382/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 8

L'articolo 4 della decisione 2011/383/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione
